



COMUNE DI SAN GODENZO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E PALESTRA FINO AL 01.07.2024.

Premesso:

- che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 38/2021 prevede che nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari;
 - che lo Sport rappresenta un diritto civico con una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale, rivolto a ogni segmento della cittadinanza, sia esso formato da giovani, anziani o persone diversamente abili;
 - che scopo esclusivo di questo Ente è quello di valorizzare l’attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo;
- che a tal fine è stato istituito il CONI quale ente che *ex lege* cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale (art. 2, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242);

Si rende noto che il Comune di San Godenzo intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la concessione a titolo oneroso degli impianti sportivi situati in Via Falterona Snc e della palestra situata in Via Aldo Moro, 5 entrambi situati nel capoluogo.

1. Descrizione dell’impianto sportivo

Gli impianti sportivi oggetto dell’avviso consistono in:

a) Impianti sportivi ubicati nel capoluogo in Via Falterona snc come di seguito elencati:

- Campo calcio comunale;
- Spogliatoio
- Tribune e relativi accessi
- Campo di minicalcio
- Campo da tennis/calchetto
- Parcheggio antistante i campi di calcio
- Area verde

b) Palestra ubicata nel capoluogo in Via Aldo Moro, 5.

2. Normativa di riferimento

- Legge Regione Toscana n. 21 del 27 febbraio 2015 “ Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”;

- Regolamento comunale per la concessione degli impianti sportivi comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.21 del 4 maggio 2007.

3. Requisiti di partecipazione

Possono manifestare interesse alla concessione in uso degli impianti sportivi descritti al precedente punto 1):

- i soggetti secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.4, p.ti 5.1.2 e 5.1.3 ed ai soggetti di cui all'art.14 della L.R. n.21 del 27 febbraio 2015 (società e associazioni dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) e con le modalità del "Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 4 maggio 2007.
- le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport amatoriale;
- le associazioni iscritte a campionati di più elevata categoria;
- le associazioni, comprese quelle amatoriali, radicate sul territorio.

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Insussistenza di alcuna clausola di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all.art.80 del D.Lgs. 50/2016.

4. Sopralluogo

E' data la facoltà ai soggetti che intendono partecipare, prima della manifestazione di interesse, di effettuare un sopralluogo presso gli impianti sportivi oggetto del presente avviso, concordando un appuntamento con il referente del Servizio "Servizi Tecnici Londa-San Godenzo" Sig. Franco Pretolani oppure tramite email all'indirizzo protocollo@comune.san-godenzo.fi.it.

5. Durata della concessione

La concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 01.07.2024, con possibilità di proroga alle medesime condizioni, qualora ciò si rendesse necessario, nelle more dello svolgimento della successiva selezione e per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.

6. Valore della concessione

L'ammontare annuale nel canone dovuto all'Amministrazione a base della procedura di selezione ammonta ad € 2.000,00 (oltre Iva 22%).

Il valore della concessione nell'intero periodo di affidamento ammonta ad € 5.000,00 (oltre Iva 22%).

7. Oneri a carico del concessionario

Gli oneri a carico del concessionario saranno disciplinati dalla convenzione che sarà definita in esito del procedimento di affidamento e sarà successivamente sottoscritta tra le parti.

8. Patrimonio concesso – Manutenzioni

1. Gli impianti vengono concessi successivamente alla stipula della convenzione con apposito verbale. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, locali, impianti di servizio, impianti tecnologici ed attrezzature, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposito verbale redatto dal Responsabile dell'Area "Funzioni Fondamentali Londa-San Godenzo" in contraddittorio con la parte interessata.
2. Analogo verbale sarà redatto al momento della riconsegna all'Amministrazione degli impianti sportivi dall'Associazione/Società al termine della convenzione per scadenza naturale o anticipata.
3. La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, custodia, pulizia ordinaria e programmata degli impianti assegnati, secondo quanto indicato all'art. 13 del citato Regolamento Comunale.. Al termine della concessione tutte le migliorie, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, adeguamenti o innovazioni saranno acquisite gratuitamente al patrimonio dell'Amministrazione, contestualmente alla riconsegna degli impianti.
4. Il Concessionario deve comunicare ai Servizi Tecnici Londa - San Godenzo, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla data in cui si verificano eventuali necessità, deficienze, guasti e inconvenienti di carattere straordinario.
5. Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio . Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività.
6. Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi l'utilizzo degli impianti richiede all'Amministrazione di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi, allegando eventualmente apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.
7. Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario, tramite il Settore Servizi Tecnici Londa - San Godenzo , a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procederà da parte dell'Ufficio suddetto, dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta. Al termine della concessione tutte le migliorie, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, adeguamenti o innovazioni saranno acquisite gratuitamente al patrimonio dell'Amministrazione.
8. In qualunque momento il Comune, tramite l'Ufficio Tecnico Settore Servizi Tecnici Londa - San Godenzo, con preavviso di sessanta giorni naturali e consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. potrà apportare all'impianto tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e innovazione che riterrà opportuni e necessari.

9. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune.

10. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le spese di lavori derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria o quelli per i quali sia stata omessa, da parte del Concessionario la segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo.

11. Il Concessionario, previa comunicazione al Comune, può a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.

12. L'impianto è sottoposto a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione da parte del Comune di San Godenzo, che esercita anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all'utilizzo degli impianti.

13. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a fornire la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, il Concessionario deve immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.

9. Organizzazione dell'attività e utilizzo degli impianti

1. L'utilizzo degli impianti sportivi, comprese attrezzature ed arredi in essi esistenti, è ammesso per attività sportive. L'utilizzo è ammesso anche per attività collaterali nel rispetto delle finalità e caratteristiche degli impianti medesimi, previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e salvo espresse esclusioni, così come previsto dall'art.8 del Regolamento per la concessione degli impianti sportivi.

2. L'utilizzo degli impianti sportivi, deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per il rispetto e la destinazione d'uso, oltre alla tutela dell'igiene e salute pubblica, dell'ordine pubblico e nel rispetto di quanto previsto dalla L.81/2008. Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

3. E' vietata la cessione totale della gestione degli impianti oggetto della concessione, fatto salvo la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, che si riserva parere in merito.

4. La gestione non può essere sospesa per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo la causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

5. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, che è da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

6. L'accesso agli impianti sportivi è disciplinato dal Concessionario secondo un calendario ed un orario di fruizione, che deve essere esposto in luogo ben visibile al pubblico. L'utilizzo del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono gestiti e registrati dal Concessionario.

7. Nella palestra comunale è ubicato il C.O.C. (Centro operativo comunale), di cui alla Legge 225/92, che viene convocato per eventi di protezione civile secondo le disposizioni della suddetta norma.

10. Il soggetto dovrà garantire quanto segue

Il Concessionario nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi degli impianti è tenuto a rispettare le seguenti condizioni:

Impianti sportivi di Via Falterona snc:

Utilizzo esclusivo dell'impianto per tutta la durata della convenzione, fatto salvo orari e periodi al di fuori della programmazione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, nei quali l'Amministrazione comunale, di comune accordo con il Concessionario, può utilizzare l'impianto gratuitamente per lo svolgimento di attività a favore della popolazione.

Palestra - Via Aldo Moro, 5

L'impianto è concesso ad uso esclusivo fatta salva la concessione di orari di utilizzo della medesima da parte della scuola dell'infanzia e primaria del Capoluogo e previ accordi con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo "Desiderio da Settignano" di Dicomano-Londa-San Godenzo.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque, di comune accordo con il Concessionario, di utilizzare l'impianto gratuitamente per lo svolgimento di altre attività a favore della popolazione.

11. Diligenza del concessionario

1. Il Concessionario farà uso delle attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità. L'impianto Sportivo non potrà inoltre essere usato se non per gli scopi evidenziati dalla convenzione.

2. Il Concessionario deve procedere, a suo carico, al personale occorrente, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, quando il ricorso al volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace dell'attività.

3. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso, previsto dalle norme vigenti, è a carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

12. Esenzione di responsabilità per l'Amministrazione Comunale

1. Il Comune di San Godenzo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante lo svolgimento dell'attività sportiva o comunque da quanto forma oggetto del presente atto.

2. Il Concessionario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, nonché per i danni cagionati ai locali ed

attrezzature dallo svolgimento della normale attività sportiva propria o di terzi, esonerando di fatto e di diritto il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

3. Il concessionario, quale responsabile degli impianti, si obbliga a denunciare all'Amministrazione Comunale gli eventuali danni riscontrati dopo lo svolgimento di ogni gara, previa contestazioni ai singoli e/o alla società responsabile.

13. Divieto di sub concessione degli impianti

- E' vietato al Concessionario di sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione, fatta eccezione per le attività di cui all'art.9, comma 7.
- L'utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie degli impianti può avvenire solo con autorizzazione dell'Amministrazione.

14. Obbligo del concessionario

1. La gestione diretta degli impianti sportivi in oggetto comporterà per il Concessionario l'assunzione delle seguenti obbligazioni:

- apertura, chiusura, sorveglianza, conduzione, custodia e pulizia degli impianti, mediante l'impiego di proprio idoneo personale. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;
- ordinaria manutenzione per la costante agibilità ed efficienza degli impianti secondo quanto prescritto nell'allegato al Regolamento Comunale;
- scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienica sanitaria, sia per la prevenzione degli incendi, degli infortuni e della sicurezza ed in particolare la L.R. 8 maggio 2013 n° 22 "diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica sportiva".
- il Comune è sollevato da ogni responsabilità per ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera che siano posti in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario e i terzi;
- richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;
- pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti gli impianti, se necessari;
- consentire l'accesso a funzionari, agenti e tecnici incaricati del comune nonché ad altri Enti od organismi competenti in relazione alle attività che si svolgono nel complesso sportivo;

Il soggetto dovrà inoltre garantire:

- la diffusione e lo svolgimento di attività agonistica, non agonistica di avviamento allo sport e di promozione sportiva rivolta prioritariamente alla pratica delle discipline sportive di calcio, pallavolo, karate, danza, attività varie corpo libero;
- la pratica di tutte le discipline sportive compatibili con l'impianto sportivo nonché di manifestazioni ed eventi ad esse collegate;
- l'attività formativa per le scuole ed altre strutture educative del territorio.
- la disponibilità dell'impianto, per attività di interesse pubblico a carattere straordinario, da conciliare con il normale uso dell'impianto stesso, purché compatibili con le caratteristiche del medesimo.
- disponibilità gratuita dell'impianto per iniziative promosse dalla Pubblica Amministrazione.

2. Sarà obbligo del gestore provvedere, nell'esercizio dell'attività sportiva all'interno dell'impianto, al rispetto ed alla gestione della sicurezza in conformità alla normativa vigente (D.lgs. 81/08).

3. E' obbligo del concessionario adottare nell'esecuzione dell'affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca delle strutture. Incombe sul concessionario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi.

4. Il Comune, tramite il Servizio Amministrativo e Contabile Londa – San Godenzo, ha la facoltà di controllare in ogni momento, lo stato dell'impianto nel rispetto di quanto sopra e di prescrivere al Concessionario l'attuazione degli interventi necessari per ottemperare alla corretta manutenzione ed al rispetto dell'applicazione delle normative di legge. L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto.

15. Lavori e modifiche all'impianto

1. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento il Concessionario potrà proporre l'effettuazione di migliorie sugli impianti sportivi, destinate alla fruibilità degli impianti medesimi, all'ampliamento dell'attività sportiva ed a fornire spazi di socializzazione alla cittadinanza.

2. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.

16. Ulteriori obblighi di manutenzione ordinaria

L'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario, riguarda:

- a) riparazione di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti, pavimenti interni;
- b) tinteggiatura, riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le vetrate, gli infissi ed i serramenti;
- c) riparazione e sostituzione di piccoli apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e relative centraline;
- d) manutenzione di quadri elettrici con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione. Eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- e) eventuale verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto;
- f) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- g) riparazione e sostituzione di tutte le attrezzature utilizzate per la pratica sportiva

17. Tariffe

1. I proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al Concessionario.

2. Le tariffe per l'attività della palestra sono determinate dal Concessionario in accordo con l'Amministrazione Comunale. Una scheda con le tariffe dovrà essere esposta al pubblico e consegnata all'Amministrazione all'inizio di ogni stagione agonistica.

3. L'Amministrazione comunale eroga al concessionario un contributo annuo di € 7.000,00 , per le spese di gestione a suo carico, tra cui la manutenzione ordinaria e le utenze.

4. Relativamente alle migliorie che il concessionario può apporre all'impianto, secondo quanto indicato dall'art. 13 -1^c del presente atto, l'Amministrazione , valutato il significato e l'importanza delle migliorie proposte pagherà un "premio economico" per le stesse, previa deliberazione della G.M. al fine di determinare la misura massima dell'importo da riconoscere.

4. Il suddetto contributo sarà erogato annualmente al concessionario previa attestazione da parte del Servizio "Servizi amministrativi e contabili Londa-San Godenzo", concernente il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, relativi alla regolare conduzione degli impianti con particolare riferimento a quelli di manutenzione ordinaria a carico del concessionario.

5. A richiesta dell'Amministrazione il concessionario è tenuto a presentare la documentazione inerente le spese sostenute.

18. Canone, consumi, imposte e tasse

1. Risulta a carico del Concessionario l'onere dell'utenza del consumo di gas metano relativamente all'impianto campo sportivo comunale, per la quale il medesimo dovrà sostenere anche le spese di voltura del relativo contratto.

2. Il concessionario è tenuto annualmente al rimborso al Comune di San Godenzo delle spese relative a:

- consumo acqua potabile escluso quote fisse contatore campo sportivo Via Falterona snc;
- spese componente "materia prima energia" contatore energia elettrica campo sportivo Via Falterona, snc previo presentazione di nota di richiesta da parte del Comune di San Godenzo;
- relativamente all'impianto sportivo palestra Via Aldo Moro, 5 non risultano alcuni oneri a carico del concessionario per utenze.

19. Sorveglianza

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza degli impianti concessi. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il Concessionario.

20. Effetto obbligatorio della convezione

1. La convenzione non è impegnativa per il Comune finché non sia intervenuta ogni approvazione di legge, mentre per il Concessionario ha effetto dalla data della stipula.

21. Riconsegna dei complessi sportivi

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione Comunale degli interi complessi sportivi.

2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio con il Responsabile dell'Area Funzioni fondamentali Londa-San Godenzo, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

22. Cessazione anticipata della concessione

La concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.

Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- b) cessione della concessione.

La Concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con gli obblighi dedotti in convenzione;

La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti.

23. Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel presente contratto, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o pec invitando il Concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dalla convenzione.

2. Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro sei giorni dalla notifica della contestazione stessa.

3. Nel caso in cui, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'Amministrazione inadempimenti rispetto a quanto stabilito nella convenzione, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di infliggere una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

4. L'applicazione delle penalità di cui sopra non preclude l'esercizio di eventuali azioni risarcitorie da parte dell'Amministrazione.

5. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

6. L'Amministrazione potrà eseguire d'ufficio le attività previste, omesse dal Concessionario, addebitandone ad esso il relativo costo.

7. Nel caso di grave violazione o inadempienza l'Amministrazione procederà ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

8. Qualora nel corso del servizio si verificano ripetuti casi di inadempimento contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

24. Recesso

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorno 60 per motivi di interesse pubblico, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.

25. Modalità di presentazione della dichiarazione di interesse

I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse presentando il modulo di domanda allegato al presente Avviso, entro le ore 12:00 del giorno 15.12.2021, con le seguenti modalità;

- **A mano** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di san Godenzo sito in Piazza Municipio, 1 – 50060 San Godenzo (FI) – oppure tramite servizio postale. Il plico dovrà riportare “Manifestazione di interesse concessione impianti sportivi”
- **Invio tramite PEC** all'indirizzo comune.sangodenzo@postacert.toscana.it. La pec dovrà avere il seguente oggetto: Manifestazione di interesse concessione impianti sportivi”.

Oltre alla domanda dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:

- copia del documento di identità;
- copia dello statuto dell'Associazione;
- copia del bilancio dell'ultimo anno;

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non affidare l'impianto senza che i partecipanti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo;

26. Modalità di aggiudicazione

In caso di più offerta si procederà all'aggiudicazione (salvo verifiche di quanto dichiarato) secondo la graduatoria stilata con i seguenti punteggi:

Associazione con sede legale nel territorio comunale	5 punti
Associazione con sede legale fuori dal territorio comunale	2 punti
Associazione iscritta come A.s.d.	5 punti
Associazione iscritta in altre categorie	2 punti
Associazione sportiva affiliata F.G.C.I.	5 punti
Associazione sportiva non affiliata F.G.C.I.	1 punto
Associazione sportiva con esperienza nella gestione di impianti sportivi in genere superiore a 5 anni	1 punto
Associazione sportiva con esperienza nella gestione di impianti sportivi in genere superiore a 10 anni	3 punti
Associazione sportiva con esperienza nella gestione di impianti sportivi in genere superiore a 20 anni	6 punti

27. Aggiudicazione definitiva e firma della convenzione

Al termine delle verifiche sul procedimento di gara si procederà all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e non tiene luogo della firma della convenzione.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida, se ritenuta conveniente.

L'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione della convenzione sono subordinate:

- a) alla positiva verifica nei confronti dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi dell'art.80 D.lgs.50/2016.
- d) alla produzione delle polizze assicurative indicate nello schema di convenzione;
- e) alla produzione del D.V.R. redatto dal Concessionario.
- f) agli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

28. Trattamento dei dati personali

1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
2. Il Concessionario dichiara inoltre di essere consapevole che nell'espletamento dell'incarico potrà effettuare trattamenti di dati personali soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali; di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali; di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate.

San Godenzo, 02 dicembre 2021

Il Responsabile
Area Funzioni Fondamentali
Londa San Godenzo
Dott. Fontani Moreno



